

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 29/2012**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del <a href="#">regolamento (CE) n. 106/2008</a> concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio		
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM (2012) 109 def.</a>		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2012/0049 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	15/03/2012		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	15/03/2012		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	11/05/2012		
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/03/2012		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	10 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	26/04/2012
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	19/04/2012
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta intende adattare il regolamento n. 106/2008, attuativo del programma Energy Star per le apparecchiature per ufficio, al nuovo accordo fra il governo degli Stati Uniti e l'UE concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature di ufficio. Il precedente accordo è infatti scaduto nel dicembre del 2011; il 12 luglio 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un nuovo accordo quinquennale, e i relativi negoziati si sono conclusi il 29 novembre 2011. Una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo Energy Star è stata presentata al Consiglio congiuntamente alla proposta in esame ( <a href="#">COM (2012) 108</a> ).		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La base giuridica della presente proposta è individuata nell'articolo 194, paragrafo 1, lettera c) del TFUE, in base al quale, nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, tra l'altro, a promuovere il risparmio		

energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

**PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ** CONFORME: la presente proposta aggiorna il regolamento n. 106/2008 per tenere conto di un nuovo accordo internazionale, del quale, contestualmente e con altra iniziativa legislativa, si propone l'adozione. L'adesione al programma Energy Star rimane facoltativa.

**PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ** CONFORME: la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire poiché si limita a introdurre le modifiche strettamente necessarie a garantire la coerenza tra le disposizioni del regolamento n. 106/2008 e il nuovo accordo Stati Uniti-UE.

## ANNOTAZIONI

La proposta contiene un'unica modifica sostanziale al regolamento n. 106/2008: viene soppresso l'articolo 4, paragrafo 4, nel quale era previsto che "le apparecchiature per ufficio per le quali l'uso del Common Logo è stato concesso dall'USEPA si presumono, fino a prova contraria, conformi al presente regolamento". In sostanza, finora il programma Energy Star è stato attuato tanto nell'UE quanto negli USA applicando un sistema di autocertificazione da parte dei fabbricanti, mentre con il nuovo accordo gli Stati Uniti hanno optato per l'introduzione di una certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul loro mercato.

L'UE ha deciso di non introdurre il criterio della certificazione da parte di terzi sul proprio mercato. Pertanto, il programma Energy Star funzionerà sulla base di due sistemi distinti di registrazione dei prodotti: i prodotti immessi sul mercato dell'UE dovranno essere registrati presso la Commissione europea, mentre i prodotti immessi sul mercato statunitense dovranno essere registrati tramite terzi accreditati nell'ambito di Energy Star.

Si tratta di una novità di notevole peso, a seguito della quale il principio del riconoscimento reciproco non sarà più applicabile. Nella Comunicazione del 9 giugno 2011 sull'applicazione del programma Energy Star nell'Unione europea nel periodo 2006-2010 ([COM \(2011\) 337](#)), la Commissione ha fornito ampie e dettagliate motivazioni tanto per la decisione di non applicare al mercato UE il criterio della certificazione da parte di soggetti terzi, quanto per quella di rinnovare l'accordo con gli Stati Uniti e di rimanere associata al programma, anziché sostituirlo con strumenti regolamentari alternativi, *in primis* la [direttiva 2010/30/CE](#) sull'etichettatura energetica obbligatoria.

Per quanto concerne la rinuncia alla certificazione da parte di terzi, le motivazioni offerte dalla Commissione sono così sintetizzabili:

- L'aumento del tasso di conformità delle apparecchiature per ufficio sarebbe inevitabilmente ridotto, considerato che, dai test più recenti sulle apparecchiature, il tasso stesso risulta già pari al 95%;
- Il costo della registrazione dei prodotti aumenterebbe, con un impatto minimo per i principali fabbricanti (i cui laboratori sono già accreditati secondo le norme internazionali che costituiscono la base delle nuove condizioni previste dagli Stati Uniti) e un onere molto maggiore, invece, per le PMI;
- Il numero dei partecipanti al programma diminuirebbe. Il 60% delle imprese partecipanti, rispondendo a un questionario ad hoc, ha indicato che si ritirerebbe in caso di imposizione della certificazione da parte di terzi;
- Tra i fabbricanti che hanno fornito informazioni sul futuro del programma Energy Star, solo uno ha affermato di registrare i propri prodotti nell'UE prima di esportarli negli USA. Ciò dimostra che i partecipanti al programma dell'UE si concentrano quasi esclusivamente sul mercato interno dell'Unione, mentre le esportazioni unionali verso gli Stati Uniti provengono principalmente da grosse società che finora hanno registrato i prodotti

direttamente negli Stati Uniti e dovrebbero essere più facilmente in grado di assorbire i costi connessi alle nuove condizioni previste dagli USA per la registrazione.

Per quanto concerne la decisione di rinnovare l'accordo con gli Stati Uniti e mantenere in vigore il relativo regolamento attuativo, anziché ricorrere a strumenti alternativi di regolamentazione, va in primo luogo rilevato come il programma Energy Star, che si avvia a prevedere specifiche dettagliate per i gruppi di prodotti (computer, monitor, schermi, dispositivi per il trattamento di immagini, server, centri di archiviazione dati, gruppi statici di continuità e piccole apparecchiature di rete) che, sommati, coprono l'intero consumo di elettricità delle apparecchiature per ufficio, ha registrato un crescente successo. Il numero di fabbricanti che vi partecipano è passato da 16 imprese nel 2006 a 74 nel 2010; la percentuale di prodotti che rispettano le specifiche aumenta di un 20% abbondante ogni anno.

In termini di risparmio energetico, le stime hanno stabilito che, senza Energy Star, il consumo di elettricità delle apparecchiature per ufficio nuove vendute nell'UE nel triennio 2008-2010 sarebbe stato di circa 67 terawattora (TWh). Grazie al programma, il consumo è stato ridotto di circa 11 TWh, pari al 16%, traducibile in un risparmio di oltre 1,8 miliardi di euro sulle fatture energetiche e a una riduzione di 3,7 Mt di emissioni di CO<sub>2</sub>.

Il passaggio dal sistema Energy Star alle norme previste dalla direttiva 2010/30/CE sull'etichettatura del consumo energetico avrebbe due vantaggi innegabili:

- L'etichettatura prevista dalla direttiva è obbligatoria, il che garantirebbe la comparabilità dell'efficienza energetica di tutti i prodotti sul mercato;
- L'etichettatura è riconosciuta da vaste fasce di consumatori dell'UE.

D'altro canto:

- L'etichettatura, a differenza delle specifiche non è legata, a livello dell'UE, a disposizioni obbligatorie in materia di appalti pubblici. Il regolamento n. 108/2006 reca invece, all'art. 6, una disposizione in base alla quale le autorità europee e nazionali sono tenute a specificare, nell'ambito delle procedure per appalti di forniture, requisiti di efficienza energetica "non meno rigorosi delle specifiche comuni" di cui al programma Energy Star e successivi aggiornamenti;
- Il processo legislativo è più lento e meno flessibile, il che può creare problemi per prodotti a evoluzione molto rapida come le TIC. Benché la direttiva sull'etichettatura energetica sia di per sé dinamica, il ciclo di elaborazione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica richiede generalmente 3-4 anni contro un solo anno nel caso di Energy Star;
- Il passaggio da Energy Star all'etichettatura del consumo energetico potrebbe frammentare il quadro regolamentare internazionale e comportare costi supplementari per l'industria e il settore pubblico.

Per quanto concerne in particolare gli appalti pubblici, la comunicazione ha sottolineato che, dalle risposte fornite all'apposito questionario su Energy Star, è emerso come il 60% dei partecipanti al programma abbia indicato gli appalti stessi come la ragione principale della loro partecipazione al programma. L'applicazione di specifiche comuni a livello dell'Unione in materia di appalti pubblici di forniture è tanto più rilevante se si pensa che il 65% delle imprese che hanno risposto al citato questionario ha indicato di partecipare a gare pubbliche indette in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite.

Nelle conclusioni della comunicazione, la Commissione sottolineava come fosse pertanto necessario mantenere la disposizione del regolamento (CE) n. 106/2008 relativa agli appalti pubblici, e valutare la possibilità di estendere la relativa clausola "ad autorità diverse da quelle delle amministrazioni centrali".

Pur ribadendo le osservazioni di cui sopra, la proposta di regolamento in esame ha deciso di non apportare modifiche all'art. 6 del regolamento 106/2008, tenendo conto che l'attuazione tempestiva del programma Energy Star nell'ambito del nuovo accordo Stati Uniti-UE dipende dalla rapida

adozione del regolamento modificato. Il rafforzamento delle disposizioni in materia di appalti pubblici sarà invece trattato nella proposta di direttiva sull'efficienza energetica ([COM \(2011\)370](#)), che disciplina tale materia in modo organico.

A questo proposito, va sottolineato come dalle discussioni in sede di Consiglio sul testo della citata proposta di direttiva sia emersa con chiarezza l'esigenza di una più stringente definizione di "autorità pubblica", che faccia fronte alle preoccupazioni degli Stati membri che hanno amministrazioni a livello federale/regionale e crei un approccio all'efficienza energetica maggiormente paritario di quanto possa consentirlo l'attuale limitazione alle "autorità governative centrali" elencate nell'allegato IV della [direttiva 2004/18/CE](#) sugli appalti pubblici, oggi in vigore.

---

29 maggio 2012

A cura di Luca Briasco

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ([roci01a@senato.it](mailto:roci01a@senato.it))